

IL GIUDICE ISTRUTTORE

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 12.10.2022, letti gli atti ed i documenti di causa ed in particolare la relazione peritale a firma del dott. ██████████ depositata il 28.10.2021; ritenute preliminarmente ammissibili le perizie stragiudiziali a firma del dott. Manna, offerte in produzione da parte attrice, trattandosi di atti a corredo delle difese della parte e delle contestazioni rispetto agli esiti della C.T.U., proponibili anche successivamente ai termini di cui all'art. 195 c.p.c. come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (arg. da Cass. S.U., n. 5624/2022); visto l'art. 196 c.p.c. e ritenuto opportuno, tenuto conto del maggioritario orientamento della sezione, disporre una integrazione della già disposta consulenza a mezzo del medesimo ausiliario dott. ██████████ affinché lo stesso risponda ai seguenti quesiti:

- “a) verifichi il ctu al momento della pattuizione contrattuale il c.d. tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto;
- b) calcoli al momento della pattuizione contrattuale il tasso convenuto in contratto secondo la formula del TEG includendo commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo [inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari; esclusa la commissione/penale di estinzione anticipata (quale forma di recesso anticipato dal contratto), ma inclusa la commissione/penale di risoluzione per inadempimento (connessa cioè all'omesso pagamento delle rate di mutuo)] e spese (anche per assicurazioni e per perizie tecniche) escluse quelle per imposte e tasse (art. 644 co. 4 c.p.), compresa la maggiorazione per gli interessi di mora; in particolare, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria, terrà conto del tasso medio di mora nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori; laddove il D.M. di riferimento non rechi l'indicazione della maggiorazione media dei moratori si terrà conto quale termine di confronto dell'unico T.e.g.m. rilevato;
- c) nell'ipotesi in cui la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia in relazione al tasso di mora, proceda al ricalcolo dell'intero mutuo applicando gli interessi corrispettivi; laddove il superamento del tasso soglia riguardi gli interessi corrispettivi, proceda al ricalcolo dell'intero mutuo con le prescrizioni di cui all'art. 1815 c.c. e quindi quale mutuo gratuito;

(proc. n. 9576/2019 R.G.)

- d) accerti il ctu se l'ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) previsto dal contratto sia in regime composto (in luogo di quella semplice, art. 821 co. 3 c.c.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto;
- e) proceda l'ausiliario alla quantificazione della somma complessivamente versata alla banca, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, indicando capitale, interessi, competenze e spese collegate, comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento (ad es. spese di assicurazione, per perizie tecniche, ecc.), determinando, sulla base di calcoli alternativi (relativi cioè al regime semplice ovvero composto degli interessi di cui al punto che precede) secondo le previsioni contrattuali l'eventuale somma dovuta in restituzione dalla banca;

rinvia la causa, per la comparizione del C.T.U. e l'affidamento dell'incarico integrativo, all'udienza del giorno 8.02.2023, ad h 9.30, riservando all'esito ogni ulteriore determinazione.

Si comunichi alle parti costituite ed al C.T.U.

Bari, 11 novembre 2022

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
DOTT. GIUSEPPE MARSEGLIA